



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 7

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

123^a seduta (pomeridiana): mercoledì 10 dicembre 2014

Presidenza della vice presidente SPILABOTTE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1699 e 1699-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabella 4 e Allegato e Tabella 4-bis) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 e Relazione allegata

(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto alla 5^a Commissione: rapporto favorevole con osservazioni)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 11 e passim
BENCINI (Misto)	3
BOBBA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	8, 15, 16
* CATALFO (M5S)	15, 16
* FAVERO (PD)	6, 16
* PUGLIA (M5S)	11
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	20

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1699 e 1699-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabella 4 e Allegato e Tabella 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 e Relazione allegata

(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto alla 5^a Commissione: rapporto favorevole con osservazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 1699 e 1699-bis (tabelle 4 e allegato e tabella 4-bis) e 1698, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nell'ambito della quale aveva avuto inizio la discussione generale.

BENCINI (*Misto*). Signora Presidente, onorevole Sottosegretario il mio intervento non apporterà molto di nuovo rispetto a quanto già detto dai colleghi dell'opposizione e del Movimento 5 Stelle.

A partire dalla relazione della senatrice Favero, mi soffermo sull'articolo 1 del disegno di legge di stabilità ove, al comma 21, si parla del TFR. Non ho di certo un atteggiamento paternalista e quindi la scelta del Governo di anticipare il TFR in busta paga non mi suscita alcun tipo di problema, visto che si tratta di soldi che il lavoratore mette da parte nel tempo e ciascuno ha il diritto di usufruirne quando meglio crede. L'unica disparità che vedo in questa misura, è quella con i lavoratori del pubblico impiego, a cui non è stata data la possibilità di anticipazione in busta paga del loro trattamento di fine servizio (TFS). Al lavoratore privato si dà quindi la possibilità di scegliere se far versare queste cifre in busta paga o se lasciarle al datore di lavoro, opportunità che, ripeto, al lavoratore pubblico non viene offerta.

Così come già sottolineato dal senatore Puglia, rilevo anch'io criticamente il fatto che sia previsto un diverso e più oneroso regime di tassazione nel caso di anticipazione del TFR in busta paga. Quindi anche in questo caso si può dire che: fatta la legge, trovato l'inganno. Vi è il ri-

schio infatti di incorrere in situazioni in cui il lavoratore si accorda con il datore di lavoro, richiedendo l'anticipo del TFR per un anno, accedendo ad una tassazione separata. Questo è un primo appunto che sentivo di dover fare.

Vorrei invece dei chiarimenti in ordine a quanto previsto sempre all'articolo 1, ma al comma 87. In tale norma si effettua una disamina riguardante gli anni lavorativi dei lavoratori, ma non riesco a capire se i soggetti cui si fa riferimento potranno andare in pensione con 41 anni e sei mesi di servizio, se donne, e con 42 anni e sei mesi di servizio, se uomini, al di là del dato anagrafico. Vorrei capire se nel computo di questi anni di servizio vengano calcolati anche la maternità, gli eventuali periodi di astensione ai sensi della legge n. 104 del 1992 o i periodi utilizzati per la donazione di sangue. Vorrei in sostanza sapere se coloro che andranno in quiescenza dal 2015 al 2017, potranno farlo solo a fronte di questi anni di servizio e senza tenere conto del dato anagrafico, e quindi magari a 59 anni di età.

Un'altra problematica che vorrei evidenziare riguarda i contratti di lavoro a tutele crescenti, in cui si dà al datore di lavoro la possibilità di sgravare i contributi fino ad un importo di 8.060 euro l'anno.

Proprio oggi è stato pubblicato sul quotidiano «La Repubblica» un articolo in cui vengono segnalate le stesse perplessità da me espresse ieri, dal momento che si tratta di una forma quasi di premialità nei confronti dell'imprenditore, certamente positiva in un momento di crisi, ma forse un po' troppo ampia, considerato che non sono stati posti dei paletti precisi, tali da consentire di premiare gli imprenditori virtuosi che, in qualche modo, implementano il numero totale dei loro lavoratori, e non quelli che si limitano a sostituire i lavoratori che vanno in quiescenza.

Inoltre, questo tipo di sgravio fiscale viene concesso anche per i nuovi contratti, senza però tener conto dall'orario di lavoro. Ne consegue che anche in caso di assunzione in regime di *part time*, viene comunque concesso lo sgravio fino ad un massimo di 8.060 euro.

È stato detto che tale sgravio è proporzionale. Ciò detto, in base alla tabella riportata dal quotidiano «La Repubblica», risulta che un datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo indeterminato a tutele crescenti, per 40 ore settimanali, con una denuncia dei redditi di circa 35.000 euro, fruirà di uno sgravio fino ad un massimo di 8.060 euro. Va detto però che lo stesso imprenditore potrebbe assumere due lavoratori *part time*, con un contratto che porta ad una denuncia dei redditi di circa 18.000 euro per ciascun lavoratore, per un totale di 36.000 euro circa, ma in tal caso lo sgravio dai contributi sarebbe maggiore di 8.060 euro, ovvero pari, complessivamente, a circa 12.000. Poi in caso di licenziamento, lo stesso imprenditore potrà liquidare la persona licenziata, per motivi economici o per altri motivi, visto che ora si può licenziare serenamente, pagando una buonuscita di circa 4.400 euro. In sostanza, per quei lavoratori quell'imprenditore non sosterrà un costo effettivo, per via dello sgravio fiscale.

Per esser più chiari, per un lavoratore che ha una busta paga di 2.500 euro al mese, che a fine anno porta a una denuncia dei redditi di 35.000

euro, il datore di lavoro può portare in detrazione fino ad un massimo di 8.060 euro. Se invece lo stesso imprenditore assume due lavoratori a *part time*, per quattro ore l'uno, con un contratto pari a 18.000 euro l'anno, potrà portare in detrazione come minimo 5.670 per ciascun lavoratore, per un totale di circa 12.000 euro. Invece di assumere un solo lavoratore *full time*, per uno sgravio di 8.060 euro, se ne possono assumere due a *part time*, per uno sgravio totale di circa 12.000 euro. Nel caso in cui l'imprenditore sia costretto o voglia licenziarlo, magari per fare il gioco economico di cui sopra, lo potrà liquidare pagando 4.300 euro.

A mio avviso sarebbe stato allora opportuno fare più attenzione a questi aspetti, perché i conti che ha fatto il quotidiano «la Repubblica», li ho fatto anch'io e certamente li può fare ancora meglio un commercia-
lista!

Va benissimo prevedere uno sgravio per gli imprenditori che assumono per favorire l'occupazione ed essere più concorrenziali, ma sarebbe importante tenere conto anche di questi calcoli.

Riprendo poi quello che hanno detto in precedenza il senatore Puglia e la senatrice Catalfo a proposito dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 407 del 1990, che vengono soppressi e che invito invece a lasciare in vigore. I benefici previsti da tale normativa non potrebbero coesistere con quanto previsto dalle nuove norme? Eventualmente, si potrà scegliere se chiedere l'applicazione dell'una o dell'altra normativa. Il contratto a tutele crescenti potrebbe entrare in vigore in via sperimentale per i primi tre anni, dopodiché ci potrebbe essere una revisione della legislazione. In tutti i casi, sarebbe bene lasciare in vita la normativa attualmente in vigore, perché se – come diceva il senatore Puglia – essa è fuori dal patto di stabilità e dalle previsioni dell'articolo 81 della Costituzione, ciò permetterebbe di avere maggiore possibilità di manovra nel sostenere l'imprenditoria e quindi l'occupazione.

Porrei dunque attenzione a questi aspetti e in tal senso chiedo al sottosegretario Bobba di sollecitare il Governo affinché rifletta sull'opportunità di non procedere alla soppressione di tale norma.

Infine, al comma 55 dell'articolo 2 del disegno di legge di stabilità si prevede la soppressione delle prestazioni economiche accessorie a carico dell'INPS e dell'INAIL, le famose cure termali che il Servizio sanitario nazionale garantiva ad alcuni soggetti, che probabilmente ne avevano bisogno. Le cure termali vengono infatti prescritte a beneficio di certe categorie di lavoratori. Il mio medico, ad esempio, non me le ha mai prescritte, ma laddove esse vengono richieste vuol dire che una effettiva necessità

Vi è poi un'altra norma, di cui al comma 57 dell'articolo 2, su cui vorrei un chiarimento, peraltro ieri al riguardo ho chiesto lumi anche ai senatori Favero ed Ichino. Tale norma prevede l'obbligo di comunicare all'INPS la morte di un soggetto, e giustamente, se si considera che si sono verificate varie truffe ai danni dell'Istituto da parte di persone che non hanno dichiarato la morte di un soggetto per poter continuare a percepirla la pensione. Ciò premesso, mi chiedo però perché tale obbligo sia previsto

solo nei confronti dell'INPS, che è un fondo in cui i lavoratori privati, ed ora anche quelli pubblici, versano i contributi per la propria pensione, e non riguardi anche altri enti pensionistici. La relatrice, senatrice Favero, al riguardo mi ha risposto che esiste un centro telematico unico, ma vorrei avere assicurazioni in tal senso.

Infine, vale la pena ricordare il taglio dei fondi assegnati all'ISFOL (500.000 euro l'anno), che è un centro di ricerca per il lavoro. Probabilmente, tale centro non è stato controllato a sufficienza, però nel tempo ha dimostrato di svolgere un buon lavoro di indagine, segnalando le carenze del nostro Paese, ma anche di adoperarsi per rafforzare la nostra imprenditoria e incrementare la nostra produttività e conseguentemente l'occupazione.

Si è detto più volte che assegnare risorse alla ricerca ed all'istruzione rappresenta un valore aggiunto anche quando si tratta di settori che non agiscono nell'immediato come potenti moltiplicatori di denaro, ovvero l'investimento non riesce ad ottenere immediatamente un ritorno economico. Infatti, è nel lungo periodo che si ha un ritorno, proprio perché certi studi e ricerche aiutano a procedere nelle direzioni giuste. Dal momento che il disegno di legge di riforma costituzionale ha già previsto la soppressione del CNEL, sarebbe stato meglio evitare la riduzione delle sovvenzioni destinate all'ISFOL.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

FAVERO, *relatrice sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità*. Colgo l'occasione per ringraziare il rappresentante del Governo, nella persona del sottosegretario Bobba, la vice presidente Spilabotte per la conduzione dei nostri lavori, tutti i colleghi della Commissione per la loro presenza e gli Uffici per la disponibilità e l'efficienza dimostrate.

Ringrazio inoltre i colleghi per la discussione che si è rivelata proficua e si è giovata dell'apporto positivo di tutti i Gruppi parlamentari.

Ciò premesso, tenuto conto delle osservazioni formulate, do lettura di uno schema di rapporto favorevole con osservazioni, nell'ambito del quale ho inteso raccogliere i suggerimenti avanzati nel corso del dibattito.

«L'11^a Commissione permanente, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 4 e 4-bis, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità, premesso che il disegno di legge di bilancio conferma, complessivamente, il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, osservato che il disegno di legge di stabilità tocca numerosi aspetti di competenza di questa Commissione, in particolare nel settore della previdenza, della riduzione del costo del lavoro e del sostegno alla famiglia, valutati positivamente i profili che concernono la disciplina dei trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto, apprezzati gli interventi in favore delle famiglie, di cui ai

commi da 95 a 101 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità che, tra l'altro, istituiscono un assegno per la maternità pari a 960 euro annui ed un Fondo per interventi in favore della famiglia con una dotazione pari a 108 milioni di euro per il 2015, formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento al disegno di legge di stabilità, all'articolo 1, commi 83 e 84, al fine di dare piena attuazione alla delega contenuta nel *Jobs act*, si sottolinea la necessità di aumentare il fondo destinato agli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga e dei servizi per il lavoro e politiche attive, finalizzando parte del fondo ai contratti di solidarietà.

Quanto al comma 86, si suggerisce di chiarire la locuzione «ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche», tenendo conto che il coefficiente moltiplicatore rileva ai fini del diritto al trattamento solo per i soggetti che rientrano nella normativa pregressa rispetto a quella vigente, secondo quanto previsto nella circolare INPS n. 58 del 15 aprile 2005.

Si riterrebbe inoltre opportuno esplicitare se il beneficio di cui al comma 89 riguardi anche le ipotesi in cui il periodo di esposizione ultradecennale all'amianto si sia compiuto successivamente al 2 ottobre 2003, nonché valutare la congruità della limitazione ai casi di mobilità inerenti alla cessazione dell'attività lavorativa dell'azienda e a quelli di riconoscimento in via giudiziale del periodo di esposizione ultradecennale.

Riguardo al comma 87, che sopprime alcune condizioni per l'esonero dalle penalizzazioni del trattamento pensionistico, con riferimento alla limitazione della novella ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, si invita a valutare la compatibilità con i profili costituzionali relativi al principio di parità di trattamento.

Con riferimento ai commi 90 e 91, si sottolinea l'opportunità di specificare se la nozione di decorrenza dell'assunzione si riferisca alla data di stipulazione del contratto di lavoro, ovvero al termine (previsto nel contratto) di inizio del rapporto.

Al fine di favorire l'incremento della produttività del lavoro nell'ambito privato, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire una disposizione che alleggerisca il carico fiscale sulle prestazioni, assoggettando le somme erogate a livello aziendale a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, precisando che tali redditi non dovrebbero concorrere, entro certi limiti, ai fini fiscali alla determinazione dell'ISEE del percipiente.

Allo scopo di contenere la spesa delle pubbliche amministrazioni, si invita la Commissione di merito a prevedere che le economie aggiuntive derivanti da processi di ristrutturazione di esse siano utilizzate anche per l'erogazione di componenti premiali della retribuzione.

Quanto all'articolo 2, comma 54, si invita a limitare la norma di abrogazione ai soli primi tre periodi dell'articolo 14, comma 1, lettera

a), del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014.

Al comma 57 del medesimo articolo, si suggerisce di tener conto dei casi in cui sia impossibile rispettare il termine delle 48 ore da parte del medico necroscopo.

In riferimento all'attività dei patronati, di cui ai commi da 63 a 66, anche nell'ottica di un'ottimizzazione degli stanziamenti ad essi destinati, si suggerisce di prevedere una ristrutturazione degli istituti stessi, ispirandone il funzionamento ad una maggiore efficacia e trasparenza, secondo il principio della dematerializzazione delle informazioni e dell'utilizzo esclusivo del canale telematico.

Allo stesso scopo, si suggerisce di valutare l'inserimento, tra le attività degli istituti, della possibilità di svolgere attività di consulenza in materie come il diritto civile e la legislazione fiscale. Sarebbe utile altresì prevedere che gli istituti stessi possano svolgere, quantomeno per un periodo circoscritto, un'attività in forma consortile.

Con riferimento al comma 65, in relazione alla formulazione letterale delle norme oggetto di novella, si riterrebbe opportuno specificare se il termine di decorrenza del 1° luglio 2015 per l'applicazione dei nuovi requisiti per gli istituti di patronato valga per quelli già operanti alla data del 1° gennaio 2013, ovvero alla data del 1° gennaio 2015.

Si suggerisce altresì di garantire la prosecuzione dell'attività dei centri per l'impiego, prorogando allo scopo i contratti in essere.

Si raccomanda, inoltre, l'incremento delle risorse destinate al servizio civile e l'esigenza di ridurre la penalizzazione degli stanziamenti destinati ai fondi interprofessionali, di cui all'articolo 3, comma 71.

Si suggerisce, poi, di prevedere la creazione di un fondo per favorire l'accesso e l'inserimento delle persone disabili, adeguando gli ambienti e gli strumenti di lavoro alle loro esigenze.

Si reputa, infine, importante prevedere un rifinanziamento del fondo destinato ai lavoratori disabili».

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Intervengo brevemente per segnalare che le sottolineature già fatte sull'impianto della manovra, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alle materie di competenza della Commissione, hanno come caratteristica principale la scelta del Governo di privilegiare e potenziare il lavoro a tempo indeterminato, di diminuire il costo del lavoro, attraverso la riduzione significativa dell'IRAP, e di aumentare le risorse dedicate agli ammortizzatori sociali, in vista dell'attuazione della delega recentemente attribuita dal Parlamento al Governo attraverso il cosiddetto *Jobs act*.

Esiste dunque un coordinamento tra le norme contenute nella delega sul lavoro e quelle della legge di stabilità. Si può discutere del fatto che siano stati introdotti dal 2015 elementi generalizzati di riduzione, per un periodo di tre anni, dei nuovi contratti, ma è altresì vero che le forme attualmente presenti e quelle che sono utilmente richiamate nel materiale di studio predisposto dal Senato, non hanno sempre dato risultati particolar-

mente brillanti. Spesso l'eccessiva condizionalità riferita alla fruizione degli elementi di vantaggio ha limitato l'accesso a queste norme da parte delle aziende. Naturalmente bisognerà verificare se un meccanismo generalizzato, che intende comunque favorire il lavoro a tempo indeterminato e quindi ridurre i contratti a termine, generalizzando questo vantaggio a tutti i tipi di azienda e di assunzione, possa concretamente favorire uno sviluppo efficace del processo economico complessivo, che fino ad ora è mancato. Naturalmente tutto ciò si inserisce nel disegno di creare uno strumento di propulsione particolarmente forte sia per la crescita del PIL, sia per l'estensione universalistica dei sistemi di ammortizzazione sociale.

Con riferimento all'osservazione del senatore Ichino secondo il quale le forme indirette di protezione sociale rischierebbero di avere un carattere esclusivamente assistenziale, segnalo che esse saranno sicuramente riordinate nell'ambito del provvedimento di delega collegato al *Jobs act*, che intende riportare sotto un criterio di tipo universalistico la protezione dei lavoratori nel caso in cui essi perdano il lavoro o non raggiungano i requisiti per fruire di un adeguato sostegno al reddito. Proprio tale sostegno, introducendo il criterio della condizionalità, sarà legato all'effettivo reinserimento al lavoro e alla vita sociale delle persone. Questo è infatti il principio a cui ci si ispira: universalizzazione degli strumenti di protezione, ma condizionalità nell'erogazione degli stessi.

Per quanto riguarda la questione dei patronati, sollevata da diversi senatori, vorrei far osservare che su iniziativa del Ministero del lavoro, il taglio è stato già ridotto da 150 a 75 milioni di euro e c'è una proposta, sempre del Ministero, di un'ulteriore riduzione del taglio, in modo da far sì che non ci siano alibi rispetto alla possibilità di innescare un effettivo processo di riforma, così come richiamato dalla senatrice Favero. Dico questo perché il processo di riforma era già stato in parte prefigurato nella legge di stabilità di due anni fa, senza che ciò abbia prodotto alcun risultato effettivo. Credo dunque che norme più stringenti e vincolanti, come quelle del testo approvato dalla Camera dei deputati, spingano ad un ridisegno del sistema dei patronati: essi sono sicuramente una realtà importante per la tutela dei diritti delle persone e per l'erogazione dei servizi, specialmente per i cittadini più deboli, ma il loro tipo di azione, la configurazione territoriale e la modalità con cui erogano il servizio vanno in qualche modo riorganizzati, se vogliamo che le risorse versate dalle imprese e dai lavoratori siano utilizzate in modo positivo. Nella seduta anti-meridiana è stato messo in evidenza l'elenco dei piccoli paesi in cui sono presenti i patronati, ma nel momento in cui richiediamo come condizione una copertura territoriale ampia, vogliamo proprio proteggere i patronati diffusi su tutto il territorio e non quelli che sono collocati solo in una o due Regioni del nostro Paese. L'obiettivo è dunque quello di realizzare un efficientamento di tutto il sistema e allo stesso tempo una sua riforma, in vista della possibilità di erogare altri tipi di servizi, che erano già previsti dalla legge istitutiva dei patronati, ma che non hanno avuto grande fortuna. Naturalmente in questo caso c'è bisogno di un intervento di

tipo non legislativo da parte del Ministero del lavoro, per accompagnare in modo deciso questo processo di riforma e far sì che l'integrazione tra istituti di patronato e previdenziali, ricondotti ormai solo a INPS e INAIL, sia effettivamente messa al servizio delle persone e dei lavoratori.

Da parte del Governo e sicuramente da parte del Ministero del lavoro, c'è l'intento di «asciugare» ulteriormente questo taglio, ma allo stesso tempo di intraprendere con decisione la riforma.

Per quanto riguarda i temi sollevati a proposito delle politiche sociali e in particolare del sostegno alle famiglie, convergo sulla necessità sottolineata da diversi senatori – *in primis* dal senatore Lepri – di un riordino d'insieme delle misure, perché sommando le une alle altre, come è accaduto per le misure collegate alla decontribuzione, si rischia di non centrare il bersaglio o di approvare provvedimenti della cui effettiva utilità e della cui accessibilità i cittadini e le famiglie non si rendono bene conto. La semplicità dell'accesso al servizio è infatti un elemento essenziale, affinché si percepisca l'effettività del vantaggio per la genitorialità e le cure parentali. Si tratta di un elemento decisivo anche rispetto alle potenzialità di crescita economica: il fatto che le famiglie abbiano più risorse a disposizione è infatti uno dei fattori che può incrementare la domanda interna.

Per quanto riguarda le questioni poste dalla senatrice Bencini, si tratterà di vedere come verranno effettivamente disegnate le norme in forma applicativa, nell'intreccio tra ciò che è prescritto nel *Jobs act* e ciò che è indicato nella legge di stabilità. I calcoli effettuati dai giornali in questi giorni sono formulati su base presuntiva, non definitiva.

Comunque è importante tenere conto di queste osservazioni per evitare comportamenti opportunistici o distorsivi di una misura particolarmente importante, da cui il Governo si aspetta un effetto non solo sostitutivo ma anche additivo.

Si può valutare la proposta, avanzata della senatrice Manassero, di indicare nella comunicazione obbligatoria anche se trattasi di assunzione di tipo aggiuntivo o sostitutivo. Non vorremmo però aggiungere un onere in più, considerando che lo stesso risultato, dato un determinato periodo, lo si può evincere l'anno dopo, in modo da verificare se la misura ha prodotto effetti sostitutivi o incrementali della occupazione in una determinata azienda.

Infine, quanto alla richiesta in ordine al fondo sulle politiche attive formulata dal senatore Ichino – che al momento non è presente, ma avrà modo di conoscere la mia risposta – segnalo che il relativo decreto attuativo è stato inviato lo scorso 14 novembre alla Corte dei conti, la quale è chiamata a pronunciarsi entro 30 giorni, dopodiché il decreto entrerà automaticamente in vigore. Da lunedì, quindi, dovrebbe entrare in vigore la norma per la quale, come sottolineato dal senatore Ichino, si è atteso un tempo eccessivamente lungo, se si considera che si tratta di una misura contenuta nella legge di stabilità dello scorso anno.

PRESIDENTE. In considerazione delle esigenze rappresentate dalla senatrice Catalfo e quindi per consentire lo svolgimento della riunione del Gruppo Movimento 5 Stelle, sospendo la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 16,10, sono ripresi alle ore 17,40).

Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che sono stati presentati sei ordini del giorno, riferiti al disegno di legge di stabilità.

Passiamo dunque all'esame degli ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, illustrerò gli ordini del giorno G/1698/1/11, G/1698/2/11, G/1698/3/11, G/1698/4/11 e G/1698/5/11, di cui sono firmatario.

Mi soffermerò per primo sull'ordine del giorno G/1698/1/11. Tutti abbiamo la consapevolezza che vengono ancora erogate delle pensioni basate non sulla fatica contributiva del lavoratore, ma su calcoli effettuati con il sistema retributivo. Con tale sistema, basta aumentare la retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi cinque anni di lavoro per aumentare l'importo della pensione. In Italia ci sono delle persone che percepiscono anche due o tre pensioni di questo tipo, come ad esempio Giuliano Amato o Lamberto Dini, che possiamo definire «pensioni d'oro». D'altra parte, però, conosciamo anche la situazione della «signora Pina», ovvero la tipica casalinga, che pur avendo lavorato, non ha raggiunto una contribuzione sufficiente e che oggi percepisce una pensione minima, che non le consente neanche di pagare in maniera costante l'affitto. La «signora Pina» oggi è in difficoltà. Allora, perché non aiutare la signora Pina, andando a prendere i soldi non da coloro che hanno lavorato e che hanno messo da parte i contributi, ma da chi percepisce le «pensioni d'oro», di cui ho parlato in precedenza? Non si tratta infatti di pensioni calcolate sulla base dei contributi effettivamente versati, ma con il metodo retributivo.

Dunque chiediamo al Governo di andare semplicemente a ripristinare il diritto costituzionale della parità di trattamento. Sappiamo benissimo che ciascuno di noi deve contribuire in maniera proporzionale al sostentamento dello Stato, ma in questo caso mi sembra che invece sia lo Stato ad aver contribuito in maniera sproporzionata all'arricchimento di alcune persone. Mi si potrebbe chiedere che cosa mi interessa, in fondo, se qualcun altro si è arricchito in questo modo. Ebbene, se fossimo tutti quanti tranquilli e se la «signor Pina» potesse permettersi di pagare il canone mensile d'affitto in tranquillità, questa situazione potrebbe anche andare, ma in Italia non è più così. Di fronte alla situazione che descriviamo nei nostri interventi e che leggiamo spesso sui giornali, siamo tutti d'accordo sulla necessità di aiutare gli ultimi. Quello che chiediamo al Governo è quindi di aiutare gli ultimi, prendendo i soldi da chi ha goduto di un privilegio.

Passo ora ad illustrare l'ordine del giorno G 1/698/2/11. Esiste una norma che ha un suo perché e che la trasmissione televisive «Le Iene» ci ha ricordato. Tale misura aveva una certa *ratio*, che si può considerare giusta, ma qualcuno, fatta la norma, ha trovato l'inganno. Mi riferisco alla norma che consente a chi intraprende un'attività politica o sindacale di non vedere corroso il proprio montante contributivo, ai fini pensionistici. In tal modo si sostiene chi fa politica e chi fa attività sindacale e non ha una famiglia facoltosa alle spalle: tali attività possono infatti costituire un atto di responsabilità e un atto di servizio e di amore verso i propri concittadini. Quale è però l'inganno che al riguardo è stato trovato? Il datore di lavoro di chi si mette in aspettativa per intraprendere un'attività politica o sindacale, ovviamente non può licenziare tale lavoratore - vivaddio! - e non è chiamato a versare i contributi, che verranno versati dall'ente presso cui si andrà a svolgere la nuova attività di politico o di sindacalista. La particolarità della norma è che essa prevede che la retribuzione sulla cui base vengono calcolati i contributi sia quella che sarebbe effettivamente spettata al dipendente se avesse continuato a lavorare. Ciò vuol dire, però, che il lavoratore che intende mettersi in aspettativa può chiedere al datore di lavoro di farlo promuovere a dirigente proprio nell'ultimo mese di lavoro. Quindi, visto che per effettuare il calcolo dei contributi spettanti, si tiene conto della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse continuato a lavorare normalmente, anche qualora il lavoratore abbia avuto una promozione a dirigente proprio nell'ultimo mese prima dell'aspettativa, egli avrà comunque un montante retributivo commisurato alla sua nuova qualifica. A fronte di ciò chiedo dunque se si abbia realmente l'intenzione di impedire il verificarsi di nuove situazioni di abuso e in tal senso chiediamo di individuare un modo semplice per inquadrare queste situazioni e quindi per trovare una soluzione, che riporti le cose su un piano di moralità ed equità.

Passo ora ad illustrare l'ordine del giorno G1698/3/11, nel quale si affronta la questione del cosiddetto terzo pilastro, ossia della previdenza integrativa, un tema molto attuale.

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di previdenza integrativa, al comma 4 dell'articolo 11 stabilisce che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di massimo 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Questo significa che il soggetto che non lavora da un periodo superiore a 48 mesi può chiedere, ad esempio, che gli venga corrisposta una parte della retribuzione che ha collocato all'interno di questi fondi.

Ricordiamo che il lavoratore versa contributi ai fini del suo TFR, che spetta alla cessazione del rapporto di lavoro, data alla quale dovrebbe essere corrisposto per intero, immediatamente. Se però il lavoratore decide di conferire il proprio TFR, opera una scelta che purtroppo diventa per la vita, dalla quale non può recedere, e stante la quale non riceverà il TFR neanche a fronte di un eventuale cambiamento di lavoro.

Meno male allora che qualcuno ha pensato di andare incontro a questo tipo di situazioni, prevedendo per chi trascorra un periodo di tempo superiore a 48 mesi senza un rapporto di lavoro la possibilità di chiedere un anticipo massimo di cinque anni.

Ebbene, con l'ordine del giorno G/1698/3/11 chiediamo al Governo di porre in essere opportuni provvedimenti al fine di modificare l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, diminuendo il periodo di tempo di inoccupazione necessario a fruire dell'anticipo delle prestazioni pensionistiche, portandolo da 48 a 12 mesi. Chiediamo di portare tale periodo a 12 mesi in ragione del fatto che l'indennità per disoccupazione (ASpI) dovrebbe durare 12 mesi e spero che in futuro tale periodo non venga ridotto. Almeno per quei mesi il lavoratore potrà continuare a sostenersi, anche se non proprio come prima, dato che l'indennità è comunque di entità ridotta rispetto alla cifra che il lavoratore percepiva come retribuzione.

Una volta finiti i primi dodici mesi, perché il lavoratore dovrebbe aspettare altri 3 anni per fruire delle prestazioni pensionistiche? Ovviamente, l'auspicio è che il lavoratore inoccupato rientri subito nel mondo del lavoro, ma se questo non accade? Del resto sappiamo bene che purtroppo questo è invece quello che spesso accade perché vediamo questi lavoratori scendere in piazza per protestare e per manifestare la grande difficoltà di chi talvolta si trova, pur avendo famiglia, ad essere aiutato dal proprio padre pensionato. Si tratta di persone che non hanno più un euro e che, in un certo periodo della loro vita, hanno deciso di conferire il loro TFR da qualche parte.

A questo proposito ricordo la storia di un lavoratore, purtroppo giocatore d'azzardo, che si era giocato un bel po' di soldi lasciati dalla moglie. Dopodiché cominciò a chiedere prestiti a destra e manca, fino a che il consulente finanziario gli disse che non poteva più avere credito, a meno di non impegnare il proprio TFR, solo in tal caso, infatti, la società assicuratrice avrebbe erogato un altro prestito. Quando però l'azienda in cui lavorava quel lavoratore chiuse egli non poté fare altro che piangere, perché capì di aver ceduto per sempre il suo TFR a quel fondo. Credo quindi che situazioni di questo genere meritino una riflessione.

Anche l'ordine del giorno G/1698/4/11 riguarda il TFR. Come già segnalato, sappiamo che il lavoratore può decidere di conferire il suo TFR alla previdenza integrativa e che questa è una scelta definitiva. L'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, attraverso il principio del cosiddetto «silenzio-assenso», prevede il conferimento automatico del TFR alla previdenza complementare nel caso in cui il lavoratore non manifesti il diniego a tale conferimento; aggiungo che ai sensi della sopra citata disposizione di legge, detto consenso «è irrevocabile». Occorre però considerare che alcuni dipendenti non hanno conseguito neanche il diploma di scuola media inferiore e magari svolgono anche un lavoro che li tiene sempre impegnati, pertanto talvolta risulta difficile riuscire a far capire loro che sono chiamati a manifestare il diniego o il consenso a tale conferimento. Può accadere che, senza che vi

sia alcuna responsabilità da parte del datore di lavoro o del lavoratore, ci si dimentichi di esprimersi in ordine al TFR e quindi, in tal caso, valga la fattispecie del silenzio-assenso. Può anche accadere che i lavoratori si rivolgano a persone di cui si fidano per avere un consiglio sul da farsi e che queste magari suggeriscano loro di non fare niente visto che vige il silenzio-assenso, che fa in modo che il TFR si trasformi in previdenza integrativa, ovvero in una scelta che vale per la vita!

In ragione di quanto osservato, chiediamo quindi al Governo di rendere revocabile il consenso in parola, al fine di consentire al lavoratore di destinare il TFR maturando a favore del proprio datore di lavoro ovvero a favore del Fondo di tesoreria INPS ai quali si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile, sia per quanto riguarda le modalità di calcolo che per il regime delle anticipazioni. In sostanza si chiede di concedere la possibilità di tornare sui propri passi.

Da parte di operatori del mondo della previdenza integrativa è stato osservato che a chi ha versato conviene continuare a versare altrimenti, alla fine, come previdenza integrativa rischia di trovarsi poco o niente. Ma se una persona chiede di modificare il suo consenso sul conferimento del TFR in un fondo di previdenza integrativa, probabilmente avrà le sue ragioni. Chiediamo al Governo di dare libertà a questa persona di tornare sui suoi passi, così come si può fare per qualsiasi decisione della vita.

Infine, l'ordine del giorno G/1698/5/11 si riferisce al *ticket* licenziamento. Oggi, se interviene un licenziamento, il datore di lavoro deve pagare una certa cifra e questo costituisce ovviamente un disincentivo al licenziamento. Tuttavia, c'è una anomalia, che in realtà non è normativa perché la norma, non specificando alcunché, ha lasciato uno spazio interpretativo nel quale si è però infilato l'INPS, nello specifico affermando che la cifra, determinata con un certo criterio di calcolo, che il datore di lavoro è tenuto a pagare è fissa e quindi identica sia nel caso che il licenziamento riguardi un rapporto di lavoro *part time*, magari per un'ora settimanale, sia che faccia riferimento ad un rapporto di lavoro *full time*, magari di un dirigente apicale. Procedendo per paradossi – anche se in realtà non sono pochi i contratti *part time* – se un datore di lavoro licenzia un lavoratore che lavora un'ora a settimana o un dirigente che lavora a tempo pieno, ossia 40 ore settimanali, la cifra che è tenuto a versare è la stessa. Non credo che ciò sia equo!

Se il rapporto di lavoro è *part time*, visto che in generale quando si tratta di questa fattispecie tutto viene calcolato in proporzione alle ore di lavoro prestate, allora prevediamo anche in questo caso una proporzionalità a tal fine emanando una norma interpretativa! Questo è quanto chiediamo al Governo con l'ordine del giorno G/1698/5/11.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G/1698/6/11 si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno testé illustrati.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G/1698/1/11, precisando che la Corte costituzionale ha dichiarato in due sentenze, la n. 223 del 2012 e la n. 116 del 2013, l'illegittimità costituzionale del contributo di perequazione. Segnalo inoltre che l'introduzione di un'imposta sostitutiva limitata ai redditi da pensione è in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Quanto all'ordine del giorno G/1698/2/11, il Governo è disponibile ad accogliere il primo impegno a condizione che venga riformulato, sostituendolo con le parole «a valutare le opportune iniziative in ordine alla modifica delle disposizioni del decreto legislativo n. 564 del 1996, volte a contemperare l'esercizio delle libertà sindacali con la sostenibilità dell'ordinamento pensionistico». Il parere è invece contrario sul secondo impegno, che non garantisce la riservatezza dei dati personali degli interessati.

CATALFO (M5S). Signora Presidente, accetto l'invito a riformulare l'ordine del giorno nel senso indicato dal Governo. Presento quindi l'ordine del giorno G/1698/2/11 (testo 2).

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Passando all'ordine del giorno G/1698/3/11, il parere è favorevole a condizione che l'impegno venga riformulato, sostituendo l'attuale con il seguente: «a valutare la possibilità di ridurre, a determinate condizioni, il periodo di tempo di inoccupazione necessario per fruire dell'anticipo delle prestazioni pensionistiche da parte delle forme pensionistiche complementari».

CATALFO (M5S). Signora Presidente, anche in questo caso accetto l'invito a riformulare l'ordine del giorno nel senso indicato dal Governo. Presento pertanto l'ordine del giorno G/1698/3/11 (testo 2).

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere sull'ordine del giorno G/1698/4/11 è contrario, in quanto potrebbe mettere a rischio la sostenibilità delle forme pensionistiche complementari.

Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1698/5/11, a condizione che le parole «a porre in essere» vengano sostituite con le parole «a valutare l'opportunità di porre in essere, compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

CATALFO (M5S). Signora Presidente, accolgo l'invito a riformulare l'ordine del giorno come indicato dal Governo e presento l'ordine del giorno G/1698/5/11 (testo 2).

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Quanto all'ordine del giorno G/1698/6/11, il Governo è disposto ad accoglierlo a condizione che il Governo venga impegnato «a valutare l'oppo-

tunità di promuovere le azioni previste nell'impegno ed a valutare l'opportunità di favorire l'utilizzo dei fondi strutturali europei per i corsi ivi previsti».

CATALFO (M5S). Signora Presidente, accolgo l'invito testé formulato dal Governo e presento l'ordine del giorno G/1698/6/11 (testo 2).

FAVERO, *relatrice sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità*. Il parere è conforme a quello del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

Essendo stati accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1698/2/11 (testo 2), G/1698/3/11 (testo 2), G/1698/5/11 (testo 2) e G/1698/6/11 (testo 2) non saranno posti in votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli ordini del giorno G/1698/1/11 e G/1698/4/11).

Do ora la parola alla senatrice Catalfo che illustrerà uno schema di rapporto contrario.

CATALFO (M5S). Signora Presidente, per ragioni di tempo eviterò di leggere per intero lo schema il rapporto di minoranza da noi proposto, limitandomi quindi a citarne le parti essenziali.

Come emerso nel corso della discussione generale, non siamo d'accordo con quanto previsto nella legge di stabilità che avrebbe l'obiettivo ambizioso di rilanciare l'economia, lo sviluppo e la crescita in Italia, laddove le misure in essa previste non inducono certo a ritenere che il nostro Paese, nel corso del 2015, potrà vedere un inizio di crescita reale.

A nostro avviso, per stimolare la crescita la manovra avrebbe dovuto: tagliare le tasse in modo consistente, prevedere sgravi e semplificazioni importanti per le imprese, effettuare investimenti nello sviluppo, nella ricerca e nel sociale.

Prima di illustrare quali sono i punti per noi importanti, vorrei manifestare il nostro disappunto per il fatto che il sottosegretario Bobba nell'ambito della sua replica abbia risposto a tutti i componenti della Commissione, tranne che ai senatori del Movimento 5 Stelle.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Forse la senatrice Catalfo non ha ascoltato bene il mio intervento.

CATALFO (M5S). Rispetto a quanto è stato detto a proposito del collegamento della legge di stabilità con la legge delega sul lavoro, desidero ricordare alla Commissione e al Governo che nella legge delega, malgrado

sia forse previsto come criterio generale un sostegno al reddito condizionato non vengano però stanziati le risorse finanziarie necessarie a tale scopo. Ciò vuol dire che al momento tutto resta a livello di sola enunciazione di un criterio generale e che non si è certo di fronte ad una legge di prossima realizzazione, in favore di tutti i cittadini italiani precari, inoccupati o che hanno perso il lavoro e a tale riguardo non sto qui a ricordare quanto ci siamo detti negli ultimi 22 mesi in questa Commissione.

Riguardo al TFR, ribadisco ciò che ha anticipato il senatore Puglia in discussione generale: non si comprende esattamente quale strada il Governo intenda percorrere e se dunque si muoverà nella direzione della conservazione o del superamento definitivo di tale strumento. Inoltre la volontarietà della monetizzazione (legata alla richiesta del lavoratore) tende a contrarre la pretesa dimensione aggregata della manovra pro consumo. In parole molto più semplici, non riusciamo a immaginare che una misura del genere possa portare ad un aumento dei consumi in Italia. Probabilmente il lavoratore tenderà piuttosto a risparmiare quelle somme, così come ha già fatto per la prevista misura degli 80 euro, a seguito della quale in Italia non si sono riscontrati benefici, né incrementi del PIL. La misura è inoltre limitata al settore privato e ciò crea una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti del settore pubblico. Inoltre, le quote di TFR in oggetto sono sottoposte alla tassazione IRPEF ordinaria e la misura è limitata al periodo dal primo marzo 2015 al 30 giugno 2018 e quindi non si intravede un effetto sui consumi a lungo termine. A nostro avviso, dunque, tale misura non andrà ad incidere sui consumi.

So che non tutti prestano attenzione approfondita a ciò che il Movimento 5 Stelle afferma in questa Commissione. Noi di solito ascoltiamo tutti, perché dal confronto e dal dibattito, a nostro avviso, si possono ottenere dei risultati importanti. Lo dico anche rispetto alla misura del reddito di cittadinanza, che abbiamo continuato a proporre da 22 mesi a questa parte, e che non costituisce un mero sostegno economico.

Vi invito dunque ad affrontare e discutere queste tematiche con noi, dal momento che si tratta di una misura assolutamente proattiva, legata al reinserimento lavorativo delle persone, alla riqualificazione professionale, al reinserimento nel contesto sociale e a misure che incentivano l'imprenditoria giovanile e le *start-up* innovative.

Nel merito mi rivolgo anche al senatore Ichino che purtroppo non è presente in Commissione in questo momento, chiedendo di evitare, per cortesia, di continuare a prendere una posizione sul nostro disegno di legge, senza conoscerlo davvero, descrivendo una proposta lontana da quella che in effetti avanziamo.

Tralascio la parte dello schema di rapporto relativa all'IVA e alla possibilità di un aumento delle aliquote, che andrebbe ad influire negativamente sulla nostra economia e sui nostri consumi: se avrete voglia di leggerla, ne saremo felici.

Desidero fare un piccolo accenno all'IRAP. È vero che viene introdotta la deduzione totale del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla base dell'imponibile IRAP, che secondo le previsioni del Go-

verno determinerebbe un risparmio delle imposte per le imprese con dipendenti, ma è altrettanto vero che gli effetti positivi derivanti da tale misura vengono ridotti dall'aggravio di imposta sulle altre componenti della base imponibile IRAP. Infatti, dal 2015 l'aliquota IRAP torna al 3,9 per cento, dopo essere stata ridotta, nel 2014, al 3,5 per cento.

Evito di soffermarmi ancora sull'IRAP per entrare nel merito della soppressione, già illustrata e dibattuta in sede di discussione generale, del comma 9, articolo 8, della legge n. 407. In tal caso ci riferiamo ad un'agevolazione molto importante per tutte le imprese artigiane italiane, per le quali si prevedeva uno sgravio totale degli oneri contributivi e INAIL, sgravio che nel caso del Meridione era esteso a tutte le imprese, non solo a quelle artigiane.

Inoltre, tale norma agiva sulla disoccupazione strutturale che, ricordo a tutti noi, è il vero dramma dell'Italia. Detta soppressione non ci consente quindi di essere favorevoli al provvedimento.

La presente legge di stabilità non adotta alcun serio provvedimento per contrastare la povertà in Italia. Il finanziamento del Fondo per le politiche sociali è a nostro avviso molto limitato ed insufficiente, mentre si sceglie di continuare a portare avanti programmi come ad esempio quello di Carta acquisti, che risultano totalmente inadeguati.

Si registra poi una riduzione considerevole dei finanziamenti destinati all'ISFOL. Tutti noi abbiamo avuto modo di leggere i rapporti elaborati da questo ente di ricerca e riteniamo che esso, a differenza di altre agenzie partecipate, svolga un buon lavoro. Vi è poi da considerare anche l'importante aspetto della salvaguardia dei posti di lavoro dei ricercatori che operano presso l'ISFOL. Ebbene, a fronte di questa misura e vista la legge delega per la cosiddetta riforma del lavoro, le previsioni sull'Agenzia per l'impiego e il nuovo rafforzamento dei Servizi pubblici per l'impiego, non capiamo quale sia la strada che il Governo intende intraprendere. Ricordo a tutti che i Servizi per l'impiego in Italia registrano carenze di organico e contano solo 9.000 addetti contro i 90.000 previsti. È vero che vogliamo andare verso un sistema misto, pubblico-privato, ma è anche vero che se si vuole la centralità del pubblico si deve allora investire nei servizi pubblici. Peraltro, anche l'ultima raccomandazione, dell'8 giugno 2014, che l'Europa ha rivolto all'Italia è proprio quella di investire nei servizi pubblici e nel loro rafforzamento, mentre in questa legge di stabilità non intravediamo alcun intervento importante in tal senso.

Inoltre, si registra una riduzione di 2 milioni di euro per gli incentivi inerenti la stabilizzazione dei collaboratori a progetto dei *call center*. In questo momento vi sono gravi problemi che riguardano questo settore (un caso è quello di AlmavivA S.p.A., ma ve ne sono tanti altri) in cui vengono applicati contratti con retribuzioni orarie molto basse. Anche in questo caso non capiamo la *ratio* della previsione contenuta nel disegno di legge di stabilità.

Per tutti gli aspetti che ho appena illustrato, la nostra valutazione dei provvedimenti in esame non può che essere negativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, metto ai voti lo schema di rapporto favorevole con osservazioni predisposto dalla relatrice senatrice Favero.

È approvata.

In relazione alla votazione testé effettuata, risulta pertanto precluso lo schema di rapporto contrario di minoranza.

L'esame congiunto dei documenti di bilancio, per quanto di nostra competenza, è così concluso.

I lavori terminano alle ore 18,25.

ALLEGATO

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E PER IL TRIENNIO 2015-2017 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONE (DISEGNI DI LEGGE NN. 1699 E 1699-BIS - TAB. 4 E ALLEGATO E TAB. 4-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

L'11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 4 e 4/bis, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità,

premesso che il disegno di legge di bilancio conferma, complessivamente, il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente,

osservato che il disegno di legge di stabilità tocca numerosi aspetti di competenza di questa Commissione, in particolare nel settore della previdenza, della riduzione del costo del lavoro e del sostegno alla famiglia,

valutati positivamente i profili che concernono la disciplina dei trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto,

apprezzati gli interventi in favore delle famiglie, di cui ai commi da 95 a 101 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che, tra l'altro, istituiscono un assegno per la maternità pari a 960 euro annui ed un Fondo per interventi in favore della famiglia con una dotazione pari a 108 milioni di euro per il 2015,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento al disegno di legge di stabilità, all'articolo 1, commi 83 e 84, al fine di dare piena attuazione alla delega contenuta nel *Jobs Act*, si sottolinea la necessità di aumentare il fondo destinato agli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga e dei servizi per il lavoro e politiche attive, finalizzando parte del fondo ai contratti di solidarietà.

Quanto al comma 86, si suggerisce di chiarire la locuzione «ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche», tenendo conto che il coefficiente moltiplicatore rileva ai fini del diritto al trattamento solo per i soggetti che rientrano nella normativa pregressa rispetto a quella vigente, secondo quanto previsto nella circolare INPS n. 58 del 15 aprile 2005.

Si riterrebbe inoltre opportuno esplicitare se il beneficio di cui al comma 89 riguardi anche le ipotesi in cui il periodo di esposizione ultradecennale all'amianto si sia compiuto successivamente al 2 ottobre 2003, nonché valutare la congruità della limitazione ai casi di mobilità inerenti alla cessazione dell'attività lavorativa dell'azienda e a quelli di riconoscimento in via giudiziale del periodo di esposizione ultradecennale.

Riguardo al comma 87, che sopprime alcune condizioni per l'esonero dalle penalizzazioni del trattamento pensionistico, con riferimento alla limitazione della novella ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, si invita a valutare le compatibilità con i profili costituzionali relativi al principio di parità di trattamento.

Con riferimento ai commi 90 e 91, si sottolinea l'opportunità di specificare se la nozione di decorrenza dell'assunzione si riferisca alla data di stipulazione del contratto di lavoro, ovvero al termine (previsto nel contratto) di inizio del rapporto.

Al fine di favorire l'incremento della produttività del lavoro nell'ambito privato, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire una disposizione che alleggerisca il carico fiscale sulle prestazioni, assoggettando le somme erogate a livello aziendale a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, precisando che tali redditi non dovrebbero concorrere, entro certi limiti, ai fini fiscali alla determinazione dell'ISEE del percipiente.

Allo scopo di contenere la spesa delle pubbliche amministrazioni, si invita la Commissione di merito a prevedere che le economie aggiuntive derivanti da processi di ristrutturazione di esse siano utilizzate anche per l'erogazione di componenti premiali della retribuzione.

Quanto all'articolo 2, al comma 54, si invita a limitare la norma di abrogazione ai soli primi tre periodi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014.

Al comma 57 del medesimo articolo, si suggerisce di tener conto dei casi in cui sia impossibile rispettare il termine delle 48 ore da parte del medico necroscopo.

In riferimento all'attività dei patronati, di cui ai commi da 63 a 66, anche nell'ottica di un'ottimizzazione degli stanziamenti ad essi destinati, si suggerisce di prevedere una ristrutturazione degli istituti stessi, ispirandone il funzionamento ad una maggiore efficacia e trasparenza, secondo il principio della dematerializzazione delle informazioni e dell'utilizzo esclusivo del canale telematico.

Allo stesso scopo, si suggerisce di valutare l'inserimento, tra le attività degli istituti, della possibilità di svolgere attività di consulenza in materie come il diritto civile e la legislazione fiscale. Sarebbe utile altresì prevedere che gli istituti stessi possano svolgere, quantomeno per un periodo circoscritto, un'attività in forma consortile.

Con riferimento al comma 65, in relazione alla formulazione letterale delle norme oggetto di novella, si riterrebbe opportuno specificare se

il termine di decorrenza del 1° luglio 2015 per l'applicazione dei nuovi requisiti per gli istituti di patronato valga per quelli già operanti alla data del 1° gennaio 2013, ovvero alla data del 1° gennaio 2015.

Si suggerisce altresì di garantire la prosecuzione dell'attività dei centri per l'impiego, prorogando allo scopo i contratti in essere.

Si raccomanda, inoltre, l'incremento delle risorse destinate al servizio civile e l'esigenza di ridurre la penalizzazione degli stanziamenti destinati ai fondi interprofessionali, di cui all'articolo 3, comma 71.

Si suggerisce, poi, di prevedere la creazione di un fondo per favorire l'accesso e l'inserimento delle persone disabili, adeguando gli ambienti e gli strumenti di lavoro alle loro esigenze.

Si reputa, infine, importante prevedere un rifinanziamento del fondo destinato ai lavoratori disabili.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, PUGLIA E PAGLINI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E PER IL TRIENNIO 2015-2017 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONE (DISEGNI DI LEGGE NN. 1699 E 1699-BIS – TAB. 4 E ALLEGATO E TAB. 4-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)

premessò che:

secondo quanto più volte dichiarato da esponenti del Governo, il disegno di legge in esame avrebbe l'obiettivo ambizioso di rilanciare l'economia italiana, con un impatto tangibile su cittadini e imprese, cercando di rompere il circolo vizioso della recessione e di creare lavoro;

tuttavia dalle disposizioni del disegno di legge in esame, non emerge nel complesso una manovra tecnicamente espansiva;

la direzione complessiva giusta sarebbe invece stata quella di stimolare la crescita, con ragionevoli tagli delle tasse, prevedendo sgravi e semplificazioni per le imprese;

la sostanza delle misure appare debole e con specifico riferimento alle parti di competenza della presente commissione sussistono alcuni provvedimenti che lasciano assai perplessi sui loro effetti tangibili;

considerato che:

le disposizioni di cui ai commi da 21 a 29 dell'articolo 1 che prevedono il conferimento del TFR in busta paga, presentano varie criticità:

– anzitutto, ancora una volta non si comprende esattamente quale strada si intenda percorrere riguardo al TFR: conservazione o superamento definitivo dello strumento. Con la normativa in esame infatti accantonamenti futuri continuerebbero a restare in impresa. Vi è da sottolineare peraltro che un superamento definitivo del TFR implicherebbe, mandare a esaurimento il *Fondo di gestione del Tfr* presso l'Inps con ammanchi di bilancio;

– la volontarietà della monetizzazione (a richiesta del lavoratore) tende a contrarre la pretesa dimensione aggregata della manovra pro consumo. I sondaggi mostrano come non tutti i lavoratori vedano di buon occhio questa possibilità e preferiscano tenere i risparmi al sicuro con un

tasso di rivalutazione definito per legge e anche attraente in momenti di elevata incertezza e di inflazione bassa o addirittura negativa;

– la manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018;

– la misura è limitata ai dipendenti del settore privato e crea di fatto l'ennesima disparità di trattamento rispetto ai dipendenti del settore pubblico. I dipendenti pubblici infatti non furono coinvolti dal meccanismo di «silenzio-assenso» per la destinazione del TFR alla previdenza complementare, ma per i neo assunti dal 2000 era ed è rimasto possibile, previa contrattazione collettiva, chiedere lo smobilizzo degli accantonamenti per destinarli a uno strumento di previdenza complementare. Medesima possibilità per coloro che, già assunti prima del 2000, optavano e optano per trasformare il Tfs in Tfr contestualmente aderendo a uno strumento di previdenza complementare. Il meccanismo previsto ha natura puramente nozionale e contabile per evitare flussi finanziari in uscita dalla PA: gli accantonamenti smobilizzati sono depositati in un fondo presso l'Inps (allora Inpdap) e rivalutati a tassi di rendimento medi rappresentativi del comparto dei fondi pensione, per poi corrispondere il montante al lavoratore al momento del pensionamento o della fine del rapporto di lavoro (nei casi previsti dal regolamento).

– le quote di TFR in oggetto sono sottoposte alla tassazione IRPEF ordinaria. In una fase in cui sono necessarie politiche espansive e di alleggerimento fiscale, tale disposizione rischia di tradursi, in mancanza di una ripresa sufficiente dei consumi e del Pil, in un mero aumento di pressione fiscale;

– la misura è limitata dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018. Per sperare di avere effetti sui consumi l'intervento deve incidere sul reddito disponibile permanente (cosa che per esempio non riesce a fare la distribuzione degli 80 Euro/mese già decisa dal Governo). È inoltre necessario tener conto del fatto che se i neo assunti con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato che prevedono il Tfr optassero subito per il versamento del TFR in busta paga, verrebbe meno la fonte più importante di finanziamento della previdenza complementare, proprio per quelle generazioni che invece ne avranno più bisogno, perché per loro le pensioni pubbliche saranno calcolate integralmente con le regole contributive (tassi di sostituzione attesi tra il 50 e il 60%) e le prestazioni welfariste pubbliche diverranno in futuro sempre più selettive. Il finanziamento multipilastro è una pietra angolare della riforma del welfare, nelle parti già compiute e in quelle in corso; se viene meno la fonte più importante di finanziamento del pilastro privato, questo significa rimettere in discussione un intero percorso di evoluzione sistemica strutturale. La promozione che adesso si sta facendo per il Tfr in busta paga, di là dai ritorni politici immediati, potrebbe costare molto cara in termini di sforzi che si dovranno fare, nel futuro prossimo, per riconvincere i giovani dell'importanza di una adesione precoce alla previdenza complementare.

non appare dunque positiva l'iniziativa di attivare adesso, in questo frangente e in questi termini, il passaggio in busta paga degli accantona-

menti Tfr. Per rilanciare i consumi e la crescita servono leve più dirette, libere da contraddizioni e dubbi sia di natura economica che di interpretazione giuridica. Soprattutto, servono leve che iniettino nel sistema economico risorse realmente fresche, e non leve che redistribuiscano tra operatori – lavoratori e datori – risorse già esistenti. Per le sue caratteristiche, e soprattutto per le modifiche parziali, frammentate e non risolutive da cui è già stato interessato, il Tfr non si presta allo scopo, non può essere una leva diretta, rapida e certa. Al contrario, si rischia di metter mano, con finalità congiunturali e guardando soltanto al breve periodo, a un tassello sulla carta piccolo ma che occupa una posizione importante nei ridisegni di struttura della contrattazione del costo del lavoro, nell'equiparazione tra lavoro privato e lavoro pubblico, nella modernizzazione del sistema pensionistico e di *welfare*.

nella prospettiva di più lungo periodo, si osserva che nel disegno di legge di stabilità per il 2015, che doveva essere una manovra orientata al taglio delle tasse, ci sono purtroppo previsioni di incrementi netti d'imposta che andranno evidentemente ad influenzare il cuneo fiscale, con evidenti ripercussioni sul mercato del lavoro;

infatti, a partire dal 2016, è stabilito un generalizzato aumento delle aliquote Iva, sia di quella ridotta del 10 per cento sia di quella ordinaria del 22 per cento;

l'incremento dell'IVA, spalmato tra il 2016 e il 2018, porterebbe le aliquote dal 10 al 13 per cento e dal 22 al 25,5 per cento, inserendo l'Italia ai primi posti della graduatoria internazionale per il livello delle aliquote delle imposte sui consumi;

approssimativamente, questo innalzamento delle aliquote legali produrrebbe un maggior gettito complessivo di circa 19 miliardi nel 2018 rispetto al 2015, con un impulso superiore ai sei miliardi già nel 2016;

oltre agli effetti negativi su PIL e consumi, come già accaduto in passato, questi incrementi d'imposta deprimeranno anche il gettito atteso *ex ante*, attraverso una verosimile accelerazione dei processi di evasione ed elusione;

se si tiene conto anche dei conseguenti incrementi della pressione fiscale, tanto apparente quanto legale, nel medio termine, risulta fortemente depotenziato – se non annullato – il preteso portato espansivo della presente legge di stabilità, come anche il suo preteso effetto in termini di riduzione delle imposte e delle tasse;

inoltre, guardando al solo 2015, se da un lato viene introdotta la deduzione totale del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP, che comporterebbe, secondo le previsioni del Governo, un risparmio di imposta per le imprese con dipendenti, dall'altro, gli effetti positivi di tale misura vengono ridotti dall'aggravio d'imposta sulle altre componenti della base imponibile IRAP (utili, interessi passivi): infatti, dal 2015 l'aliquota IRAP torna al 3,9 per cento, dopo essere stata ridotta, nel 2014, al 3,5 per cento;

per le imprese senza dipendenti, dal 2015, si verificherà, dunque, un incremento netto di IRAP: queste imprese non usufruiranno della deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP mentre pagheranno l'aggravio dell'IRAP;

tenuto conto che in Italia manca un meccanismo di efficace coordinamento dell'imposizione fiscale tra diversi livelli di governo, è lecito avere dubbi sugli effetti dei presunti tagli fiscali: presunti perché, già di modesta entità, potrebbero essere neutralizzati non solo dai previsti incrementi dell'IVA e delle accise ma, addirittura, e da subito, da eventuali incrementi di tributi stabiliti dalle regioni e dagli altri enti locali;

infine, a fronte di una blanda misura sulle partite IVA, i liberi professionisti, che si pagano la pensione in via esclusiva con i propri contributi ed i connessi investimenti di tipo cautelativo, dopo anni di iniqua sovra tassazione rispetto ai fondi pensione ed un improvviso aumento dell'aliquota dal luglio scorso (mitigato da un farraginoso meccanismo di credito di imposta a termine), si vedranno – l'anno prossimo – «armonizzare il regime fiscale» al rialzo, invece di avvicinarsi all'11,5 per cento oggi vigente per i Fondi e le Casse;

all'articolo 1 da 90 a 94, si stabilisce quanto segue:

1) lo sgravio spetta nel caso di nuove assunzioni di soggetti che risultino disoccupati da almeno 6 mesi e non occupati presso qualsiasi altro datore di lavoro;

2) il datore di lavoro non deve comunque aver occupato con contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge, i soggetti per i quali intende usufruire dello sgravio;

3) ipotizzando l'entrata in vigore all'inizio dell'anno 2015, il periodo in cui opera tale condizione sarà da ottobre a dicembre 2014;

4) ogni lavoratore potrà essere portatore dell'incentivo una sola volta; è previsto infatti che se un soggetto è già stato assunto con lo sgravio, nel caso un altro datore di lavoro lo riassumesse, anche se il requisito fosse soddisfatto, non potrà usufruirne; una previsione secca senza alcuna ipotesi di deroga; così come prevista, rischia di penalizzare quei lavoratori che siamo ad esempio stati licenziati ovvero non abbiano superato il periodo di prova;

5) per la compatibilità con altre agevolazioni, è previsto espressamente che lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

se tali incentivi possono apparire favorevoli in quanto finalizzati a rendere più appetibile il contratto a tempo indeterminato, vi sono due aspetti fortemente negativi:

– la misura risulta *una tantum* in quanto limitata al 2015;

– la misura è accompagnata dalla contemporanea soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 dal 2015; si tratta della venticinquennale agevolazione prevista in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un ana-

logo periodo: probabilmente la principale tra le misure a favore delle fasce deboli di lavoratori (in particolare dei disoccupati di lungo periodo) delle imprese artigiane e di tutte le aziende del sud che subiranno una riduzione secca dei benefici su base annua pari a 4032 euro e a 12096 euro nel triennio che comprende lo sgravio sul premio INAIL;

alla luce dei dati che indicato in 9 milioni le famiglie in stato di povertà appare nettamente insufficiente lo stanziamento di 45 milioni di euro per il beneficio di cui al comma 100 dell'articolo 1;

il comma 118 dell'articolo 1 prevede un rifinanziamento del Fondo per le politiche sociali di soli 300 milioni di euro;

al comma 117 dell'articolo 1 è previsto un nuovo rifinanziamento della Carta acquisti la quale ha già ampiamente dimostrato di non costituire un intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale;

è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione, strettamente collegato all'inserimento o reinserimento lavorativo del cittadino;

non risultano peraltro stanziamenti di risorse adeguati per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego, come invece richiesto con la raccomandazione del Consiglio europeo, del 2 giugno 2014;

misure di attuazione del reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare al lavoratore la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo,

quanto allo stato di previsione del Ministero del lavoro, come rilevato anche dalla relatrice mentre il disegno di legge di bilancio conferma il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, gli elenchi e le tabelle del disegno di legge di stabilità recano numerose variazioni:

– l'allegato 5 riduce di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 lo stanziamento previsto per gli incentivi in favore dei datori di lavoro per la stabilizzazione (mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato) dei collaboratori a progetto, nel settore dei servizi di call center. L'allegato riduce altresì le risorse per il finanziamento delle azioni positive per la parità tra lavoratrici e lavoratori.

– l'allegato 6 prevede poi una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi pubblici ivi elencati; per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro, si dispone una ri-

duzione di 500 migliaia di euro annui della spesa per il funzionamento dell'ISFOL.

– la tabella D reca una riduzione di 1.700 migliaia di euro per il 2015 dello stanziamento relativo ai tirocini nelle amministrazioni statali.

Delibera di riferire in senso contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

G/1698/1/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ai commi 2 e 3 reca disposizioni in merito a gestioni previdenziali;

considerato che:

la crisi economica che affligge il nostro Paese ha aumentato notevolmente le disuguaglianze con gravi ripercussioni sul piano della coesione sociale. Molti sono ancora i privilegi presenti nell'ordinamento giuridico italiano, che di fatto aumentano indiscriminatamente le disuguaglianze sociali, ed il più emblematico fra tutti è quello delle cosiddette «pensioni d'oro». Nonostante le numerose iniziative legislative per porvi rimedio, il risultato non è stato affatto soddisfacente;

la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le soluzioni normative adottate dai Governi delle precedenti legislature. Nel 2012 con sentenza n. 223 la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale del «prelievo sugli stipendi pubblici elevati» e successivamente, nel 2013, con sentenza n. 116 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del «contributo di perequazione» pari al 5 per cento per la quota di reddito eccedente i 90 mila euro, al 10 per cento per la quota di reddito eccedente i 150 mila euro, ed al 15 per cento per la quota di reddito eccedente i 200 mila euro;

è doveroso segnalare che, nella maggioranza dei casi, l'eccessivo valore delle cosiddette «pensioni d'oro» dipende da varie forme di privilegi oggi non più esistenti. Quindi, le nuove generazioni non solo non vanteranno più di un trattamento previdenziale sostanzialmente uguale a quello beneficiato dalle precedenti generazioni, ma, altresì, dovranno farsi carico anche dei relativi costi in quanto, nella maggioranza dei casi, le «pensioni d'oro» non sono coperte da un'adeguata e ragionevole contribuzione. Quanto asserito rappresenta una violazione dei valori fondamentali della Costituzione, ed in particolar modo del principio dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini;

al fine di rimediare agli errori dei precedenti Governi e di evitare di addebitare i costi degli stessi alle future generazioni, già di per sé afflitte dalla crisi e dalla spietata concorrenza del mercato globale, sarebbe idoneo predisporre misure fiscali che consentano una maggiore e più equa distribuzione del reddito, anche al fine di soddisfare le sempre maggiori esigenze delle classi sociali meno abbienti e prive di quei privilegi di cui hanno beneficiato i loro stessi concittadini senza alcun reale e motivato fondamento costituzionale e non che giustifichi il diverso trattamento giuridico ed economico;

l'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), individua sei specifiche categorie di redditi: «a) redditi fondiari, b) redditi di capitale, c) redditi di lavoro dipendente, d) redditi di lavoro autonomo, e) redditi di impresa, f) redditi diversi»;

l'articolo 11 del TUIR, prevede cinque scaglioni di reddito ai quali corrispondono cinque diverse aliquote: «a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento»;

le categorie di redditi individuate dal suddetto articolo 6 sono sostanzialmente diverse fra loro, non solo sul piano giuridico, ma, nonostante ciò, sono assoggettate alle medesime aliquote fiscali. Infatti, il TUIR prevede una disciplina tributaria specifica per ognuna delle sei categorie di reddito ma, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi, individua cinque scaglioni e cinque corrispondenti aliquote, uguali per tutte le diverse categorie di redditi;

i redditi di lavoro dipendente potrebbero essere qualificati simili ai redditi di pensione, ma sono giuridicamente e sostanzialmente diversi dai redditi di impresa o dai redditi di capitale, ed altresì i redditi fondiari sono giuridicamente e sostanzialmente diversi dai redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;

l'articolo 49 del TUIR qualifica come redditi di lavoro dipendente anche i redditi di pensione. La disposizione ha effetti sia sul piano giuridico che fiscale. Tale previsione lascia intendere che l'equiparazione dei redditi di pensione e dei redditi di lavoro dipendente non è affatto scontata e necessita, per tal motivo, di una specifica previsione normativa. Conseguentemente, una nuova disposizione normativa potrebbe prevedere l'estinzione della suddetta equiparazione ed altresì introdurre una nuova disciplina normativa con specifiche disposizioni, sia sul piano giuridico che fiscale, per i redditi di lavoro e per i redditi di pensione;

da quanto descritto si evince a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo l'assenza di vincoli normativi ostativi ad una separazione giuridica e fiscale delle suddette categorie di reddito. Tanto è vero che sono state numerose le iniziative in materia fiscale che hanno predisposto

«imposte sostitutive» rispetto alla previgente imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Si possono citare:

a) l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, così come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha introdotto un regime facoltativo, per la tassazione dei redditi dei fabbricati annoverati tra i redditi fondiari, che si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali per i redditi dei fabbricati;

b) l'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha riformato il regime dei minimi dei redditi di lavoro autonomo disciplinato dall'articolo 1, commi da 96 a 119, della legge n. 244 del 2007, introducendo un'imposta sostitutiva sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento;

c) l'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introduce numerose modifiche in tema di tassazione delle attività finanziarie. La nuova disciplina prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, venga istituita un'aliquota unica intermedia del 20 per cento con la quale tassare i redditi da capitale e i redditi diversi, in luogo delle precedenti fissate al 12,50 per cento e al 27 per cento. Con l'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la precedente aliquota unica pari al 20 per cento è stata sostituita da un'aliquota pari al 26 per cento. In questo caso specifico l'aliquota riguarderà tutte le fattispecie di reddito di capitale relative a interessi e proventi assimilati, fatte salve alcune eccezioni, tra cui, in particolar modo, i titoli pubblici italiani ed equiparati ed i titoli pubblici di Stati dell'Unione europea o *See white list*, tassati al 12,50 per cento;

in particolar modo, è doveroso rilevare che proprio per i redditi da capitale in Italia si è assistito a decenni di imposizione sostitutiva con basse aliquote fiscali (pari al 12,5 per cento). In tal caso, non si riscontrano dichiarazioni di illegittimità costituzionale da parte della Consulta per violazione del principio di eguaglianza per il fatto che il trattamento fiscale attenga ad una sola categoria di reddito e di contribuenti, così come è stato più volte dichiarato per i precedenti interventi legislativi in materia di «pensioni d'oro». Nei principali Paesi europei come Francia, Regno Unito e Spagna, per i redditi da capitale, si riscontrano aliquote progressive che sfiorano anche il 45 per cento con addizionali pari al 3 e 4 per cento, portando così la tassazione effettiva « come nel caso della Francia » fino al 49 per cento;

in considerazione delle suddette ragioni sociali, economiche e giuridiche, si potrebbe introdurre un'imposta sostitutiva per i redditi di pensione, con un maggior numero di aliquote progressive, in modo tale da tassare maggiormente i redditi eccedenti i 90 mila euro e detassare i redditi di pensione più bassi. Questa soluzione normativa è fondata sulla stessa ratio giuridica delle richiamate imposte sostitutive in materia di red-

diti fondiari, di lavoro autonomo e di capitale, ma altresì troverebbe ulteriore giustificazione nei valori fondamentali della Costituzione. In primis è doveroso asserire che i primi dodici articoli della Costituzione rappresentano i principi fondamentali della Repubblica e non possono essere oggetto di modifica, neanche attraverso il procedimento di revisione costituzionale di cui agli articoli 138 e 139 della medesima Costituzione. Il principio di universalità dell'imposizione, invece, è sancito dall'articolo 53 della Costituzione, quindi non solo potrebbe essere oggetto di revisione costituzionale, ma, altresì, non può essere in contrasto con i principi fondamentali della Repubblica dei primi dodici articoli della Costituzione. Da quanto asserito si può desumere che l'introduzione di un'imposta sostitutiva in materia di redditi di pensione al fine di porre rimedio agli illegittimi ed irragionevoli privilegi di cui hanno beneficiato solo una parte dei cittadini ed al fine di migliorare le condizioni sociali ed economiche dei ceti meno abbienti, benché in teoria possa violare l'articolo 53 della Costituzione « anche se si ribadisce che non si comprende il motivo per il quale non siano state dichiarate illegittime anche le altre tipologie di imposte sostitutive » di fatto trova giustificazione nel principio dell'eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione (in base al quale «è compito della Repubblica (..) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese) e nei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della medesima,

impegna il Governo:

a valutare se sussistono i presupposti per assumere iniziative volte a introdurre un'imposta sostitutiva per i redditi da pensione caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali che consentano una più incisiva progressività, in modo tale da tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensione meno elevati ed all'aumento delle «pensioni minime».

G/1698/2/11

CRIMI, CATALFO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698),

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ai commi 2 e 3 reca disposizioni in merito a gestioni previdenziali;

considerato che:

l'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 564/96 ha introdotto una particolare forma di contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro;

in particolare, la citata disposizione attribuisce alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del decreto una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ex articolo 31 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo;

la suddetta facoltà può essere esercitata dall'Organizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione alla competente Sede dell'INPS, mediante il versamento, entro gli stessi termini previsti per le domande di accreditamento figurativo, di una somma pari all'aliquota di contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata;

si prevede altresì che negli stessi termini e con le stesse modalità le Organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro;

la suddetta norma prevede, in sostanza, la facoltà, per alcuni dirigenti sindacali, a fronte di versamenti di un solo anno di stipendio, di ricevere, con costi a carico dell'INPS, una pensione integrativa agganciata all'importo dell'ultimo stipendio: stipendi conseguiti sovente, sulla base di un distacco presso lo stesso sindacato, facendo così riferire tale pensione integrativa alla sola attività sindacale;

la detta normativa si pone oggettivamente in antitesi col recentemente mutato orientamento del quadro previdenziale secondo cui il metodo prevalente debba essere quello contributivo in luogo di quello retributivo, dando luogo a vere e proprie «pensioni gonfiate» con gestioni finanziarie senza copertura patrimoniale gravanti sugli enti previdenziali pubblici, cagionando debiti previdenziali latenti, posti a carico dello Stato italiano sotto forma di debito pubblico;

le pensioni integrative sono infatti determinate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 564/96, e attribuite con un metodo di calcolo slegato dai contributi obbligatori versati, bensì riferito ai soli stipendi, laddove l'aumento elevato di questi per poche mensilità consente di aumen-

tare la riserva matematica corrispondente alla pensione concessa in maniera ben superiore al montante contributivo individuale corrispondente al medesimo lavoratore;

impegna il Governo:

a porre in essere, nel rispetto delle libertà sindacali e garantendo ai rappresentanti dei lavoratori la possibilità di esercitare senza impedimenti il loro mandato, opportuni provvedimenti normativi di correzione delle disposizioni del citato decreto legislativo 564/96 al fine di impedire il verificarsi di nuove situazioni di abusi fin qui posti in essere;

a fornire alle Commissioni Parlamentari competenti, entro il 28 febbraio 2015, il numero e il dettaglio delle situazioni soggettive che godono di forme di contribuzione figurativa e volontaria in relazione all'aspettativa sindacale.

G/1698/2/11 (testo 2)

CRIMI, CATALFO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ai commi 2 e 3 reca disposizioni in merito a gestioni previdenziali;

considerato che:

l'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 564/96 ha introdotto una particolare forma di contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro;

in particolare, la citata disposizione attribuisce alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del decreto una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ex articolo 31 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo;

la suddetta facoltà può essere esercitata dall'Organizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione alla competente Sede dell'INPS, mediante il versamento, entro gli stessi termini previsti per le domande di accreditamento figurativo, di una somma pari all'aliquota di contribu-

zione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata;

si prevede altresì che negli stessi termini e con le stesse modalità le Organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro;

la suddetta norma prevede, in sostanza, la facoltà, per alcuni dirigenti sindacali, a fronte di versamenti di un solo anno di stipendio, di ricevere, con costi a carico dell'INPS, una pensione integrativa agganciata all'importo dell'ultimo stipendio: stipendi conseguiti sovente, sulla base di un distacco presso lo stesso sindacato, facendo così riferire tale pensione integrativa alla sola attività sindacale;

la detta normativa si pone oggettivamente in antitesi col recentemente mutato orientamento del quadro previdenziale secondo cui il metodo prevalente debba essere quello contributivo in luogo di quello retributivo, dando luogo a vere e proprie «pensioni gonfiate» con gestioni finanziarie senza copertura patrimoniale gravanti sugli enti previdenziali pubblici, cagionando debiti previdenziali latenti, posti a carico dello Stato italiano sotto forma di debito pubblico;

le pensioni integrative sono infatti determinate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 564/96, e attribuite con un metodo di calcolo slegato dai contributi obbligatori versati, bensì riferito ai soli stipendi, laddove l'aumento elevato di questi per poche mensilità consente di aumentare la riserva matematica corrispondente alla pensione concessa in maniera ben superiore al montante contributivo individuale corrispondente al medesimo lavoratore;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative in ordine alla modifica delle disposizioni del decreto legislativo 564/96 volte a contemperare l'esercizio delle libertà sindacali con la sostenibilità dell'ordinamento pensionistico.

G/1698/3/11

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698),

premessò che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ai commi da 21 a 29 reca disposizioni in merito alla destinazione di quote del trattamento di fine rapporto dei dipendenti del settore privato;

considerato che:

l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 stabilisce che le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni in premessa, al fine di modificare l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 diminuendo il periodo di tempo di inoccupazione necessario a fruire dell'anticipo delle prestazioni pensionistiche, portandolo da 48 a 12 mesi.

G/1698/3/11 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)

premessò che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ai commi da 21 a 29 reca disposizioni in merito alla destinazione di quote del trattamento di fine rapporto dei dipendenti del settore privato;

considerato che:

l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 stabilisce che le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ridurre, a determinate condizioni, il periodo di tempo di inoccupazione necessario per fruire dell'anticipo delle prestazioni pensionistiche da parte delle forme pensionistiche complementari.

G/1698/4/11

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ai commi da 21 a 29 reca disposizioni in merito alla destinazione di quote del trattamento di fine rapporto dei dipendenti del settore privato;

considerato che:

l'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, attraverso il principio del cosiddetto «silenzio-assenso», prevede il conferimento automatico del TFR alla previdenza complementare nel caso in cui il lavoratore non manifesti il diniego a tale conferimento;

ai sensi della sopra citata disposizione di legge, detto consenso «è irrevocabile»;

a causa dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, le piccole e medie imprese (fino a 49 dipendenti) non possono avere la disponibilità delle somme di denaro accantonate quale TFR dei propri dipendenti, né avere quella liquidità che viene utilizzata dall'impresa come autofinanziamento della propria attività;

impegna il Governo:

a rendere revocabile il consenso in parola, al fine di consentire al lavoratore di destinare il TFR maturando a favore del proprio datore di lavoro ovvero a favore del Fondo di Tesoreria INPS ai quali si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile sia per quanto riguarda le modalità di calcolo che per il regime delle anticipazioni.

G/1698/5/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

La Commissione 11^a del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ai commi da 83 a 89 reca disposizioni in merito ad ammortizzatori sociali;

considerato che:

l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 250, lett. f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228) stabilisce nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di modificare la normativa citata specificando che la somma prevista è da riproportionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno.

G/1698/5/11 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

La Commissione 11^a del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ai commi da 83 a 89 reca disposizioni in merito ad ammortizzatori sociali;

considerato che:

l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 250, lett. f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228) stabilisce nei casi di interruzione di un rapporto

di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere, compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, opportuni provvedimenti normativi al fine di modificare la normativa citata specificando che la somma prevista è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno.

G/1698/6/11

DONNO, CATALFO, PAGLINI

La Commissione 11^a del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»

premesso che

i commi dal 35 al 42 dell'articolo 3 recano attuazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

nell'obiettivo tematico 10 «Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente» si fissano, tra i risultati attesi, anche il rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, l'aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze della manodopera e la promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;

ritenuto inoltre che:

il nostro Paese è ricco di professioni storiche e tradizionali di tipo artigianale di cui senza adeguati incentivi alla formazione se ne rischia la scomparsa;

un settore di pregio e di eccellenza italiano è quello della floricoltura che però non vede un adeguato riconoscimento professionale per gli operatori del settore in cui operano già 32mila imprese nell'intero territorio nazionale, che rappresentano il 3 per cento del totale delle aziende

agricole italiane, che producono il 7 per cento della produzione agricola totale (2,5 miliardi di euro) utilizzando lo 0,4 per cento (36 mila ettari) della superficie agricola;

impegna il Governo:

a promuovere nell'ambito dei Piani operativi nazionale e regionali per il periodo 2014-2020 apposite azioni per incentivare la formazione professionale e il sostegno alle arti e ai mestieri tradizionali per favorire l'occupazione del settore e la valorizzazione culturale e turistica dei territori;

a favorire mediante l'utilizzo dei Fondi strutturali europei per corsi professionali per gli operatori del settore della floricoltura e della florovivaistica.

G/1698/6/11 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PAGLINI

La Commissione 11^a del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»

premessi che

i commi dal 35 al 42 dell'articolo 3 recano attuazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

nell'obiettivo tematico 10 «Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente» si fissano, tra i risultati attesi, anche il rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, l'aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze della manodopera e la promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;

ritenuto inoltre che:

il nostro Paese è ricco di professioni storiche e tradizionali di tipo artigianale di cui senza adeguati incentivi alla formazione se ne rischia la scomparsa;

un settore di pregio e di eccellenza italiano è quello della floricoltura che però non vede un adeguato riconoscimento professionale per gli operatori del settore in cui operano già 32 mila imprese nell'intero territorio nazionale, che rappresentano il 3 per cento del totale delle aziende

agricole italiane, che producono il 7 per cento della produzione agricola totale (2,5 miliardi di euro) utilizzando lo 0,4 per cento (36 mila ettari) della superficie agricola;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere nell'ambito dei Piani operativi nazionale e regionali per il periodo 2014-2020 apposite azioni per incentivare la formazione professionale e il sostegno alle arti e ai mestieri tradizionali per favorire l'occupazione del settore e la valorizzazione culturale e turistica dei territori;

a valutare l'opportunità di favorire mediante l'utilizzo dei Fondi strutturali europei per corsi professionali per gli operatori del settore della floricoltura e della florovivaistica.
